



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "N. PIZZI"

Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico

Via San Gaetano s.n.c. – 89015 PALMI (RC) Distretto XXXIV - C.F. 91006650807 – C.M. RCIS019002

Segreteria/Sede Amm. Tel. 0966/46103 - Liceo Classico 0966/22704 - Liceo Artistico 0966/22791

Sito web: www.liceopizipalmi.edu.it e-mail: rcis019002@istruzione.it PEC:

rcis019002@pec.istruzione.it

Prot.n. 15848/2022

Palmi, 09/12/2022

A tutto il personale dipendente

Oggetto: Chiarimenti tipologia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Richiesta di regolarizzazione istanza già pervenute e modalità operative per la gestione delle nuove richieste.

Dovendo completare ed assegnare la corretta imputazione delle tipologie di assenze del personale, spesso trasmesse senza alcuna giustificazione o talvolta correlate di documenti non conformi dalla normativa vigente, si forniscono nuovamente i chiarimenti necessari alla corretta gestione delle assenze per visite specialistiche, esami diagnostici, terapie, etc.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede per il personale A.T.A. il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, **nella misura di 18 ore per anno scolastico**, fruibili su base giornaliera o oraria, per come di seguito indicate.

Fruizione oraria o giornaliera.

Se fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia, ma sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa.

Se sono fruiti su base giornaliera, l'intera giornata verrà **convenzionalmente considerata pari a 6 ore** di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio.

In proposito l'ARAN precisa che se il permesso incide su una giornata pari a 9 ore (a causa ad esempio del rientro pomeridiano previsto nel caso di orario basato su 5 giorni lavorativi), la giornata va considerata di 6 ore di permesso, tuttavia, le ulteriori ore di servizio (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno comunque considerate e defalcate dal monte orario.

Come giustificare il permesso.

Riguardo le modalità dell'assenza, il contratto prevede un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico.

Cosa succede al raggiungimento delle 18 ore.

L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dall'art. 33: ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse **oltre il limite delle 18 ore annue**, solo se il lavoratore versi in situazione in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno **stato di incapacità lavorativa**, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione, dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Ad es. il tipico caso di permesso per "**analisi cliniche**" (come le analisi del sangue), ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà annoverato a malattia, constatata l'assenza per "incapacità lavorativa" quale elemento necessario.

Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permesso previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (**permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.**).

Ciò premesso si invita il personale a verificare entro e non oltre 10 gg. dalla presente la corretta giustificazione dei periodi già fruiti per visite specialistiche, esami diagnostici, analisi cliniche, o in mancanza ad utilizzare altra forma di assenza disciplinata dalla legge (es. ferie).

Resta inteso che per le richieste future, laddove dovrà essere utilizzato l'istituto delle ferie, stante il superamento del periodo accordato dalla legge di 3 giorni (oppure 18 ore), le stesse dovranno essere formulate tempestivamente e debitamente autorizzate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI

